

Codice A1805B

D.D. 14 luglio 2025, n. 1353

LR 25/2003 - DPGR 2R/2022. Costruzione nuovo invaso temporaneo per la laminazione delle piene nel Comune di Novi Ligure nella porzione di territorio definita sinteticamente con la denominazione di via Casteldragone. Proponente Comune di Novi Ligure. Codice impianto AL01068, tipologia L, categoria A. Autorizzazione alla costruzione e approvazione disciplinare di costruzione.



ATTO DD 1353/A1805B/2025

DEL 14/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: LR 25/2003 – DPGR 2R/2022. Costruzione nuovo invaso temporaneo per la laminazione delle piene nel Comune di Novi Ligure nella porzione di territorio definita sinteticamente con la denominazione di via Casteldragone. Proponente Comune di Novi Ligure. Codice impianto AL01068, tipologia L, categoria A. Autorizzazione alla costruzione e approvazione disciplinare di costruzione.

Premesso che:

- il Comune di Novi Ligure, con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 16/12/2021, ha approvato il progetto esecutivo relativo alle «Opere di realizzazione vasca accumulo in via Casteldragone» e che la deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/2/2022 al 4/3/2022;
- con nota acquisita con protocollo n. 39843 del 21/8/2024 il Comune di Novi Ligure ha presentato l'istanza di autorizzazione in sanatoria alla costruzione di un invaso temporaneo per la laminazione delle piene, ai sensi dell'articolo 12 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022, trasmettendo il collegamento per acquisire il progetto definitivo-esecutivo redatto dallo studio Anselmo Associati, con sede a Chieri in via Vittorio Emanuele 14 e partita IVA n. 08798520014, composto da n. 13 elaborati;
- con nota protocollo n. 58484 del 9/12/2024 il settore regionale Difesa del suolo ha richiesto il perfezionamento dell'istanza di autorizzazione e prescritto l'immediata sospensione dei lavori fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022;
- con nota acquisita con protocollo n. 849 del 10/1/2025 il Comune di Novi Ligure ha perfezionato l'istanza di autorizzazione alla costruzione.

Rilevato che il progetto, trasmesso al settore regionale Difesa del suolo tramite il collegamento a una piattaforma di condivisione temporanea, è composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato n. 1 Relazione generale e tecnica con documentazione fotografica;

- Elaborato n. 2 Relazione idrologico-idraulica;
- Elaborato n. 3 Corografia dell'intervento e rilievo plano-altimetrico;
- Elaborato n. 4 Planimetria di progetto;
- Elaborato n. 5 Profilo longitudinale;
- Elaborato n. 6 Sezioni;
- Elaborato n. 7 Particolari costruttivi;
- Elaborato n. 18 Relazione geologica;
- Elaborato n. 19 Relazione di calcolo strutturale;
- Elaborato n. 20 Carpenteria metallica;
- Elaborato n. 21 Relazione geotecnica;
- Elaborato n. 22 Relazione sui DNSH;
- Valutazione degli effetti ai sensi del D.D. 1.12.2022 no. 3716.

Rilevato che:

- il progetto in questione prevede la costruzione di un invaso temporaneo per la laminazione delle piene a protezione dell'abitato del Comune di Novi Ligure, nella porzione di territorio definita sinteticamente con la denominazione di Via Casteldragone, mediante la realizzazione di un rilevato di contenimento in terra e di un dispositivo per il controllo del livello idrico nell'invaso;
- ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022 il nuovo impianto di ritenuta è classificato in tipologia L, categoria A e classe di rischio potenziale alto.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 8 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022 l'autorità competente per gli impianti classificati in tipologia L è il settore regionale Difesa del suolo.

Considerato che:

- con nota acquisita con protocollo n. 39843 del 21/8/2024 il Comune di Novi Ligure ha trasmesso il mandato di pagamento n. 4135 del 20/8/2024, relativo alle spese di istruttoria previste dall'articolo 31 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022;
- con nota acquisita con protocollo n. 849 del 10/1/2025 il Comune di Novi Ligure ha comunicato che non vi sono soggetti istituzionali da coinvolgere nella procedura e che non vi sono altri comuni territorialmente coinvolti nella realizzazione dell'opera;
- con nota protocollo n. 2807 del 23/1/2025 il settore regionale Difesa del suolo ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avviso di deposito del progetto e di avvio del procedimento di autorizzazione alla costruzione del nuovo invaso;
- l'avviso di deposito del progetto e di avvio del procedimento di autorizzazione alla costruzione del nuovo invaso sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30/1/2025;
- non sono pervenute opposizioni né osservazioni in merito alla costruzione del nuovo invaso temporaneo per la laminazione delle piene in esito alla pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto e di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale regionale;
- il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato pubblicato sul sito web regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 8 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022;
- con nota acquisita con protocollo n. 8176 del 25/2/2025 il Comune di Novi Ligure ha attestato che non è necessario acquisire ulteriori pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati relativamente alle opere in progetto;
- con nota protocollo n. 13638 del 31/3/2025 il settore regionale Difesa del suolo ha trasmesso al Comune di Novi Ligure la richiesta di integrazione documentale e chiarimenti in merito al progetto definitivo-esecutivo;
- con nota acquisita con protocollo n. 20829 del 6/5/2025 il Comune di Novi Ligure ha trasmesso il nulla contro espresso dal Comando militare esercito piemonte, per gli aspetti operativi e

demaniali di competenza, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata;

- a seguito della richiesta di integrazioni il Comune di Novi Ligure, con nota acquisita con protocollo n. 20958 del 7/5/2025, ha trasmesso al settore Difesa del suolo, tramite il collegamento a una piattaforma di condivisione temporanea, la seguente documentazione:
 - Elaborato n. 23 Fascicolo PSC;
 - Elaborato n. 24 Relazione integrazioni.

Ritenuto pertanto:

- di autorizzare la costruzione del nuovo invaso temporaneo per la laminazione delle piene, ai sensi dell'articolo 12 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022;
- di approvare il disciplinare di costruzione previsto dall'articolo 13 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022 che contiene le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione alla costruzione.

Precisato che:

- per l'impianto in questione è richiesto il collaudo finale ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022;
- l'esercizio dell'impianto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2022, n. 2/R.;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n. 2/R del 9/3/2022, la costruzione del nuovo invaso temporaneo per la laminazione delle piene nel Comune di Novi Ligure da realizzarsi in conformità al progetto definitivo-esecutivo e all'integrazione documentale trasmessi al settore regionale Difesa del suolo, nel rispetto e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
2. di approvare il disciplinare di costruzione previsto dall'articolo 13 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022, facente parte integrante della presente determinazione, che contiene le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione alla costruzione del nuovo invaso;
3. di dare atto che il nuovo invaso è censito nel catasto degli sbarramenti di competenza regionale con il codice AL01068;
4. di stabilire che l'esercizio dell'invaso è subordinato alla trasmissione del certificato di collaudo

al settore regionale Difesa del suolo e alla successiva autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 18 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto Regionale e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore
ing. Nicola Recchia

Il coordinatore Area Dighe
ing. Salvatore La Monica

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

REGIONE PIEMONTE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO

- - -

DISCIPLINARE DI COSTRUZIONE

NUOVO IMPIANTO DI RITENUTA NEL COMUNE DI NOVI LIGURE

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare di costruzione è redatto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale emanato con DPGR n. 2/R del 9/3/2022 e contiene gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata l'autorizzazione alla costruzione del nuovo invaso temporaneo per la laminazione delle piene nel Comune di Novi Ligure.

Art. 2 Dati principali dell'impianto di ritenuta

Codice catasto sbarramenti	AL01068
Classificazione impianto	tipologia L categoria A
Classe di rischio potenziale	alto
Utilizzazione impianto	laminazione temporanea delle piene
Massima altezza dello sbarramento dal piano di fondazione	2,0 m
Volume massimo di invaso	18.000 m ³ (a quota 204,50 m)
Ubicazione impianto	Comune di Novi Ligure nella porzione di territorio definita sinteticamente con la denominazione di via Casteldragone. Coordinate WGS DMS 44° 45' 36" N – 8° 48' 22" E

Art. 3 Descrizione dell'impianto di ritenuta

Il progetto definitivo-esecutivo trasmesso all'autorità competente prevede la creazione di un volume di accumulo temporaneo per la laminazione delle piene mediante la costruzione di un rilevato di contenimento in terra, ad altezza variabile, e di un dispositivo in calcestruzzo armato, con bocca di controllo e stramazzo, per il controllo del livello idrico nell'invaso. Il rilevato è realizzato in materiali di riporto con setto impermeabile, costituito da palancole in PVC, lungo i lati occidentale e settentrionale.

Art. 4 Proprietario dell'impianto di ritenuta

Ai sensi dell'articolo 2 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022 il proprietario è la persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà dell'impianto di ritenuta. Il proprietario dell'impianto da costruire è il Comune di Novi Ligure – codice fiscale e partita IVA n. 00160310066 – con sede a Novi Ligure in via Paolo Giacometti 22 e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comunenoviligure.it.

Art. 5 Autorità competente

Ai sensi dell'articolo 8 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022 l'autorità competente per la costruzione del nuovo impianto di ritenuta è il settore regionale Difesa del suolo con sede a Torino in piazza Piemonte 1 e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): difesasuolo@cert.regione.piemonte.it.

Art. 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori vanno iniziati entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla costruzione. Il termine indicato può essere prorogato dall'autorità competente previa richiesta motivata del proprietario dell'impianto.

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario dell'impianto comunica all'autorità competente la data di inizio dei lavori. Entro quindici giorni dal termine dei lavori il proprietario comunica all'autorità competente la data di fine dei lavori.

Art. 7 Prescrizioni generali

La costruzione del nuovo impianto di ritenuta va eseguita conformemente al progetto definitivo-esecutivo e all'integrazione documentale trasmessi all'autorità competente e alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione alla costruzione. Oltre a quanto indicato nel presente disciplinare si applica quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022.

Art. 8 Prescrizioni sui materiali

Tutti i materiali utilizzati nella costruzione del nuovo impianto di ritenuta devono essere privi di difetti visibili e conformi alle normative tecniche e di sicurezza vigenti; devono essere idonei all'uso previsto e garantire la durabilità e la resistenza necessarie, in relazione alle caratteristiche strutturali del progetto. Occorre garantire la tracciabilità dei materiali utilizzati.

Il direttore dei lavori provvede al controllo dei materiali in corso d'opera, in accordo con le normative vigenti, per garantirne la qualità e la conformità al progetto. I materiali non conformi non possono essere utilizzati e vanno sostituiti.

Art. 9 Prescrizioni sulle modalità di costruzione

L'esecuzione dei lavori va svolta a regola d'arte osservando le modalità costruttive indicate nel progetto definitivo-esecutivo e nell'integrazione documentale trasmessi all'autorità competente, nel rispetto della Legge Regionale n. 25 del 6 ottobre 2003 e del regolamento di attuazione emanato con DPGR n. 2/R del 9/3/2022. Le modalità costruttive devono garantire la stabilità dell'opera, la tenuta idraulica dello sbarramento e la funzionalità delle opere di sfioro e scarico.

La costruzione degli sbarramenti di terra va eseguita per strati successivi, di spessore adeguato e omogeneo, compattando accuratamente ogni singolo strato secondo le specifiche tecniche di progetto. Il paramento di monte della diga va protetto dall'azione dell'acqua. La parte sommitale e il paramento di valle vanno rifiniti in modo da resistere all'azione degli agenti atmosferici (erosione e deterioramento).

Al termine dei lavori il proprietario deve provvedere allo smantellamento del cantiere rimuovendo tutte le attrezzature, i materiali di risulta, le strutture temporanee e ogni altra componente utilizzata durante l'esecuzione dei lavori. Il sedime interessato dal cantiere dovrà essere lasciato perfettamente pulito, sgombrato da rifiuti, detriti e qualsiasi altro elemento estraneo e in condizioni tali da non arrecare alcun pregiudizio all'ambiente e all'uso futuro dell'area.

Art. 10 Prescrizioni sulle verifiche in corso d'opera e al collaudo

Compatibilmente con la tipologia di impianto in costruzione e con il relativo progetto, le verifiche da effettuare in corso d'opera e al collaudo riguardano i seguenti aspetti: (i) esecuzione dei drenaggi; (ii) predisposizione dei piani di fondazione ed esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione; (iii) esecuzione degli organi di scarico; (iv) esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga; (v) eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso; (vi) processi di compattazione per la formazione dello sbarramento; (vii) campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti; (viii) profili dei paramenti.

Art. 11 Verifica dei lavori

Il proprietario dell'impianto, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori e lo comunica all'autorità competente unitamente ai suoi riferimenti di contatto. Al direttore dei lavori è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori da eseguire in conformità al progetto definitivo-esecutivo e all'integrazione documentale trasmessi all'autorità competente.

Ferme restando le competenze del direttore dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e del collaudatore l'autorità competente ha facoltà di accesso al cantiere per la verifica del rispetto di quanto disposto nel presente disciplinare. L'autorità competente ha facoltà di eseguire, o di far eseguire, le indagini e i controlli ritenuti necessari ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

In caso di gravi inadempienze o di variazioni sostanziali dei lavori, l'autorità competente ha facoltà di sospendere i lavori informando il comune territorialmente competente e proponendo l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti. Sono variazioni sostanziali quelle tali da alterare in modo rilevante le caratteristiche originarie dell'opera come stabilite nel progetto.

Art. 12 Varianti durante i lavori

Ogni modifica delle opere, che intervenga in corso di costruzione, va preventivamente comunicata all'autorità competente. La comunicazione contiene la descrizione della modifica prevista e, su richiesta dell'autorità competente, va integrata con elaborati tecnici esplicativi e i chiarimenti ritenuti necessari.

Per modifiche che alterano in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali dell'impianto di ritenuta rispetto al progetto, è necessario ottenere una nuova autorizzazione alla costruzione ai sensi dell'articolo 12 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022.

Art. 13 Collaudo

La costruzione del nuovo impianto di ritenuta è soggetto a collaudo finale ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022. Il collaudo è effettuato da tecnici collaudatori designati dall'autorità competente ricorrendo all'elenco predisposto dal settore regionale Difesa del Suolo, secondo i criteri e le procedure da esso definiti con apposito provvedimento.

Il collaudatore certifica in particolare: (i) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate; (ii) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo; (iii) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali; (iv) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

Il proprietario dell'impianto trasmette il certificato di collaudo all'autorità competente unitamente agli elaborati "*as-built*", in formato digitale, di quanto effettivamente realizzato. Copia del certificato di collaudo è trasmessa anche al comune territorialmente competente.

Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario.

Art. 14 Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione alla costruzione nei seguenti casi: (i) inottemperanza alle prescrizioni del presente disciplinare tali da determinare un possibile rischio per la pubblica incolumità; (ii) variazioni sostanziali dei lavori tali da alterare in modo rilevante le caratteristiche originarie dell'opera stabilite nel progetto.

Gli eventuali costi per la rimessa in pristino dei luoghi sono a carico del proprietario.

Art. 15 Esercizio dell'impianto

L'esercizio dell'impianto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 del DPGR n. 2/R del 9/3/2022. L'autorità competente, ricevuto il certificato di collaudo, autorizza l'esercizio dell'impianto e redige il disciplinare di esercizio che contiene le condizioni a cui è subordinata tale autorizzazione.

Art. 16 Responsabilità

Il proprietario dell'impianto resta l'unico responsabile per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la realizzazione del nuovo impianto di ritenuta. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è concessa fatti salvi i diritti dei terzi. Il soggetto autorizzato assume ogni responsabilità, civile e penale, connessa all'esecuzione delle opere, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente e i suoi funzionari da ogni responsabilità, pretesa o danno che possa essere avanzato da terzi in conseguenza dell'attività autorizzata.

Art. 17 Sanzioni

La realizzazione dell'impianto in difformità dal progetto trasmesso al settore Difesa del suolo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) del DPGR n. 2/R del 9/3/2022. La sanzione è inflitta previa contestazione della violazione da parte dell'autorità competente.

Art. 18 Richiamo a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni contenute nella normativa regionale e nazionale, concernente la costruzione di nuovi invasi e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla seguente: (i) legge regionale n. 25 del 6/10/2003; (ii) regolamento regionale emanato con DPGR n. 2/R del 9/3/2022; (iii) decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018; (iv) decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2014; (v) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 19 Comunicazioni ufficiali

Tutte le comunicazioni dell'autorità competente, relative alla costruzione del nuovo impianto di ritenuta, sono trasmesse al proprietario tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunenoviligure.it. Tutte le comunicazioni inviate a tale indirizzo si intendono

validamente effettuate e producono i loro effetti giuridici dalla data di consegna risultante dalla ricevuta di consegna. Il proprietario si impegna a garantire la piena funzionalità di tale indirizzo per tutta la durata dei lavori e a comunicare tempestivamente all'autorità competente ogni eventuale variazione dello stesso.

Torino, 9 luglio 2025

Referente: Ing. Nicola Recchia
Coordinatore area dighe: Ing. Salvatore La Monica

Il Responsabile del Settore
Ing. Gabriella GIUNTA
sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art 20 comma 1bis del d.lgs. 82/2005